

COMUNE DI MONTEPRANDONE

Prov. Ascoli Piceno

**Regolamento
per il servizio comunale di fognature**

**Delibera Di Consiglio Comunale
n. 59 del 26.10.1995**

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 Disciplina

Il presente regolamento disciplina i servizi di fognatura e depurazione effettuati dal comune; esso riguarda l'uso di tutte le opere concernenti la fognatura comunale ed il sistema di depurazione asserviti alle acque reflue urbane.

Art. 2 Sistemi di fognatura

Per sistema di fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad accogliere e ad allontanare le acque di rifiuto.

La rete fognante può essere a sistema misto o a sistema separato.

Il sistema misto è costituito dalla rete dei collettori convoglianti unitamente le acque nere e le acque bianche, come definite al successivo articolo. Il sistema separato è invece costituito dalle condotte fognarie convoglianti le sole acque nere o le sole acque bianche.

Art.3 Classificazione delle acque di rifiuto

Agli effetti del presente regolamento le acque di rifiuto sono classificate in:

a) acque bianche

si intendono per acque bianche le acque meteoriche provenienti dai cortili, dai tetti, dalle terrazze e da qualsiasi area coperta degli edifici pubblici e privati; le acque di raffreddamento provenienti da insediamenti artigianali e industriali, purchè non additivate; tutte le acque che non risultano alterate nelle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche rispetto alla sorgente di approvvigionamento e che a giudizio dell'Autorità Comunale non presentano pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente

b) acque nere

per acque nere vengono qualificate le acque di rifiuto domestico e precisamente quelle provenienti dai servizi igienici, dagli acquai e dai lavatoi anche elettrodomestici; in ogni caso tutte le acque ritenute dall'Autorità Comunale di nocimento o moleste per la salute pubblica; c) acque di processo si definiscono acque di processo quelle provenienti da lavorazioni artigianali, industriali ed agricole, nonchè le acque reflue che si originano nelle attività di prestazioni di servizi (officine meccaniche, lavanderie, autolavaggi, ecc.);

Art. 4 **Competenze del Comune**

La gestione dei servizi di fognatura e depurazione sarà di competenza del Comune che potrà affidarla, interamente o in parte, a ditta specializzata privata.

In merito agli scarichi delle acque di rifiuto nella pubblica fognatura al Comune spettano le seguenti competenze amministrative:

- 1) Controllo degli scarichi pubblici e privati per quanto attiene le loro caratteristiche quali-quantitative ed il rispetto delle norme e disposizioni che li regolamentano (Art.6 L. n°319/1976). Detto controllo si esercita attraverso ispezioni presso gli insediamenti, misurazioni e prelievi ed eventuali prescrizioni in merito all'adozione di trattamenti particolari o di installazione di strumenti di controllo degli scarichi;
- 2) classificazione degli insediamenti allacciati alla pubblica fognatura (Art. 1quater L. n°690/1976);
- 3) fissazione dei limiti di accettabilità e definizione di norme e prescrizioni per gli insediamenti i cui scarichi confluiscono nella pubblica fognatura;
- 4) rilascio delle autorizzazioni per l'allacciamento alla pubblica fognatura;
- 5) istruttoria delle pratiche per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- 6) rilascio e revoca delle autorizzazioni allo scarico nella pubblica fognatura;
- 7) definizione delle tariffe di fognatura e depurazione per gli insediamenti civili e produttivi;
- 8) applicazione e riscossione dei canoni di fognatura e depurazione.

Art. 5 **Classificazione degli insediamenti**

Ai sensi e per gli effetti della Legge 10.05.1976 n°319 e successive integrazioni e modificazioni, gli

insediamenti vengono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, nel modo seguente:

- a) insediamenti produttivi (I. P.)
- b) insediamenti civili (I.C.)

a) Per insediamento produttivo si intende uno o più edifici e/o installazioni, collegati fra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni.

b) Per insediamento civile si intende uno o più edifici e/o installazioni, collegati fra loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, ricreativa, sportiva, scolastica, sanitaria, di prestazione di servizi, ovvero ad ogni altra attività anche produttiva che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi.

TITOLO II (PUBBLICA FOGNATURA)

ART.6 Obbligo di immissione nella fognatura

Tutte le acque di rifiuto (ad esclusione delle acque di processo, indicate nell'allegato A che per qualità o quantità non possono essere scaricate nella pubblica fognatura) e gli scoli delle acque di qualsiasi natura, così come intesi al precedente Art. 3, provenienti da stabili di ogni specie frontegianti, anche solo in parte, vie e spazi percorsi da collettori di fognatura, debbono essere immessi con appositi condotti entro i collettori stessi secondo le prescrizioni del presente regolamento. Per i fabbricati non compresi fra quelli indicati, il Sindaco puo stabilire ugualmente l'obbligo di allacciamento al più vicino collettore di fognatura, quando tale allacciamento si presenti tecnicamente ed economicamente possibile. Nelle zone ove è già stata realizzata la separazione delle reti (acque bianche distinte da quelle nere) è fatto obbligo di allacciare separatamente tali acque. Tutte le acque bianche, così come definite nell'Art. 3, sempre ove esista il sistema separato, debbono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale della rete bianca secondo le disposizioni del presente regolamento con disconnessione ed abbandono degli eventuali pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e quanto altro esistente, con divieto di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali pubblici o privati.

Le acque nere e le acque di processo ammesse, così come definite nell'Art. 3, sempre ove esista il sistema separato, debbono essere convogliate con apposite tubazioni esclusivamente al collettore stradale delle acque nere o miste secondo le prescrizioni del presente regolamento, con divieto di qualsiasi immissione in altri collettori pubblici o privati. Nelle zone servite da rete fognante a sistema misto, è fatto obbligo di immettere congiuntamente nella fognatura stessa le acque nere e le acque bianche.

Art. 6 bis
Scarichi di acque di processo ammesse

Non esiste obbligo da parte del titolare dello scarico delle acque di processo di allaccio alla fognatura comunale nè esiste obbligo da parte del Comune di recepire tali acque nella pubblica fognatura. Il Comune stabilisce criteri, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 punto 2 della Legge 17 maggio 1995, n° 172, (fino a più restrittiva normativa regionale), sull'ammissibilità delle tipologie degli insediamenti produttivi e sulle prescrizioni tecniche da adottare al fine dell'allaccio dei suddetti scarichi nella pubblica fognatura, tali criteri sono riportati nell'allegato A al presente regolamento, il suddetto allegato è stato realizzato tenendo conto della tipologia e della potenzialità degli impianti di depurazioni comunali esistenti dei loro previsti ampliamenti e nuove realizzazioni.

Art. 7
Scarichi vietati

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nella pubblica fognatura, sia mista che nera o bianca, delle sostanze sottoelencate:

- a) sostanze liquide, solide o gassose, infiammabili o esplosive;
- b) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non comprese tra quelle in elenco nella tabella "C" allegata alla L. n° 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) Sostanze radioattive o che esplicano ancora attività radiogena
- d) Sostanze che possono costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creino un pubblico disagio o provochino danni alla vegetazione o che, comunque, possano alterare o pregiudicare i processi di depurazione.
- e) Sostanze solide o viscose che possono causare ostruzioni nelle condotte fognarie come:ceneri, sabbia, fanghi, paglia, trucioli, metalli, spazzatura, piume, stracci, bitume, materie plastiche, legno, sangue intero, peli, carnicci e simili; esse non possono essere introdotte nella rete fognante neppure se sminuzzate a mezzo di trituratore. Tali sostanze dovranno essere separate e smaltite come rifiuti solidi ai sensi del D.P.R. 10.09.1982 n° 915.

f) Vapori e gas di qualsiasi natura.

Art. 8 **Scarichi nella pubblica fognatura**

L'immissione pubblica fognatura delle acque nere provenienti da abitazioni, attività alberghiere, ricreative, turistiche, sportive e scolastiche, nonché dalle attività produttive e di prestazioni di servizi, i cui scarichi terminali provengono esclusivamente dai servizi igienici da mense e cucine, non è soggetta al rispetto di limiti di accettabilità.

Nessun limite di accettabilità è fissato per le immissioni delle acque bianche così come definite dal precedente Art. 3.

L'immissione nella pubblica fognatura delle acque nere provenienti da attività sanitarie è condizionata al rispetto dei limiti di accettabilità della tabella "C" per gli inquinanti diversi dai materiali riducenti e da quelli in sospensione.

In particolare gli scarichi terminali delle acque nere provenienti da case di cura, presidi ospedalieri e laboratori, di analisi cliniche, devono essere sottoposti ad un preventivo trattamento di disinfezione prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

Nelle zone del territorio comunale servite dalla fognatura comunale, **ma non** ancora dall'impianto di depurazione, gli scarichi degli insediamenti produttivi **ammessi** e delle attività di prestazioni di servizi sono tenuti al rispetto dei limiti di accettabilità fissati nella tabella "C"

Art. 9 **Disciplina degli scarichi non serviti dalla pubblica fognatura**

Salvo disposizioni più restrittive o comunque diverse, dettate in attuazione dell'Art. 14 della L. n °319/1976, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti abitativi e da quelli ad essi assimilabili, come sopra specificato, in mancanza di rete fognante possono essere smaltiti sul suolo nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04.02.1977 recante "Norme tecniche generali di cui alla lettera b) dell'Art. 2 della legge 10.05. 1976 n° 319". Tali scarichi sono comunque disciplinati dalla legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni e soggetti ad autorizzazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

TITOLO III
DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI
ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Art. 10

Avviso per allacciamento

Quando entra in esercizio un nuovo tratto fognario relativamente ad una zona determinata del territorio comunale, il Sindaco, con appositi manifesti da affiggere nella zona interessata, invita tutti i proprietari degli edifici a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'avviso, la domanda di allacciamento alla fognatura con le modalità previste nel presente regolamento. Nel caso di immobili di futura realizzazione, i proprietari interessati dovranno presentare domanda di allacciamento, corredata della documentazione richiesta, unitamente alla domanda diretta ad ottenere la licenza di costruzione o l'autorizzazione all'utilizzazione edilizia delle aree. Ai proprietari degli edifici preesistenti, per i quali ricorra l'obbligo sancito dal precedente Art. 6, il Sindaco notificherà con apposito avviso, l'invito a presentare al comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, la domanda di cui sopra e la relativa documentazione.

Art. 11

Sistemazione interna e soppressione dei pozzi neri

I proprietari degli stabili preesistenti al collettore di fognatura entro i termini di 3 mesi dalla data dell'avviso di cui all'Art. precedente dovranno aver provveduto, a loro cura e spese, alla sistemazione della canalizzazione interna ai sensi del presente regolamento, provvedendo, se richiesto, alla separazione delle acque nere da quelle bianche. Tale termine può essere prorogato dal Sindaco per non oltre 4 (quattro) mesi su richiesta motivata. Il Sindaco può comunque imporre un termine più breve quando lo ritenesse necessario a causa del cattivo stato dei pozzi neri o delle fosse biologiche o per altre ragioni di nocimento all'igiene pubblica.

Art. 12

Domanda di allacciamento

La domanda di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere redatta in carta bollata.
La domanda dovrà contenere le seguenti richieste e dichiarazioni:

- a) autorizzazione all'allacciamento fognario con specificazione della tipologia delle acque di rifiuto prodotte.
- b) indicazione della via, piazza, corso in cui dovrà avvenire l'allacciamento.
- c) indicazione dei metri quadrati di suolo pubblico interessati dai lavori di allacciamento.
- d) che l'esecuzione dei lavori di allacciamento esterni alla proprietà e sul suolo pubblico sarà effettuata **a cura e a spese del richiedente**.
- e) dichiarazione della conoscenza di tutte le norme contenute nel presente regolamento con l'impegno a sottostarvi ed assumersi gli oneri che da tali norme sono imposte ai privati.

Alla domanda di allacciamento dovrà allegarsi il progetto della canalizzazione privata, costituito dagli elaborati sottoindicati firmati dal proprietario e dal tecnico progettista:

- planimetria in scala almeno 1:200 indicante la rete delle tubazioni i, le fosse del tipo Imhoff o le fosse biologiche se presenti, i pozzetti ddispezione ed i pozzetti di derivazione esistenti sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, riportando le fognature private e quella comunale distinte da colori diversi.

- relazione tecnica nella quale risulti:

- 1) il numero di condotte delle acque luride, intendendosi per tali ogni tubazione orizzontale o verticale posta nei fabbricati per portare i liquami in un canale convogliatore privato o direttamente in fognatura pubblica
- 2) il numero dei cortili serviti da condotte di scarico.
- 3) Il numero dei pluviali da installare negli edifici.
- 4) Il numero delle persone servite, desunte dal criterio stabilito dall'art. 16 del presente regolamento, con il calcolo delle dimensioni delle fosse settiche o del tipo imhoff, se previste.

Insieme alla domanda dovrà inoltre prodursi:

- **Planimetria in scala 1:2000 della zona** con l'indicazione precisa del fabbricato o dell'area da allacciare.

- Ricevuta di versamento a favore del Comune dell'importo di £ 100.000, quale diritto per l'istruttoria, da eseguirsi sul c.c. postale n intestato al Comune di
Monteprandone e recante la seguente causale "*diritti di istruttoria allacciamento fognario*".

- Ricevuta del versamento a favore del Comune di Monteprandone, nella misura di £ 200.000 per ogni mq di superficie pubblica interessata dai lavori di allacciamento alla fognatura comunale, quale deposito cauzionale a garanzia del ripristino a regola d'arte dei luoghi oggetto di intervento.
- Autorizzazione formale dei proprietari interessati, qualora la tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere l'allacciamento alla condotta comunale.

Art. 13

Approvazione del progetto di allacciamento alla pubblica fognatura

La domanda di autorizzazione all'allacciamento in pubblica fognatura sarà valutata dall'ufficio tecnico comunale che svolgerà, se lecessario, gli accertamenti e sopralluoghi del caso prima di esprimere il proprio parere di competenza.

Il Sindaco notificherà l'esito dell'istruttoria della pratica con l'indicazione di eventuali prescrizioni e con l'invito all'interessato a segnalare, almeno cinque giorni prima, l'inizio dei lavori relativi all'allacciamento.

Art.14

Obblighi connessi all'allaccio

I privati non possono, per alcun motivo, eseguire allacciamenti alla pubblica fognatura diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali è stata concessa autorizzazione, senza che abbiano ottenuto nuova autorizzazione da richiedersi con le stesse modalità indicate nell'Art. 12.

Sono a carico dei proprietari interessati le spese per la costruzione o l'adeguamento delle opere di fognatura all'interno della proprietà. Sono sempre a carico dei proprietari interessati tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati dalla proprietà privata sino al collettore della fognatura stradale, ivi compresi i conseguenti rifacimenti della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e la sistemazione di tutti i sottoservizi eventualmente manomessi.

Tutti i manufatti ed i materiali impiegati nella realizzazione delle opere di fognatura sia interne che esterne alla proprietà debbono essere conformi a quanto stabilito nel presente regolamento ed alle disposizioni dei regolamenti comunali d'igiene e di edilizia.

I lavori debbono essere dichiarati regolarmente eseguiti dall'ufficio tecnico comunale che sovraintende all'esecuzione dell'allacciamento. Il certificato di regolare esecuzione non esonera il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il non corretto e non appropriato funzionamento dell'impianto fognario, restando il proprietario unico ed esclusivo responsabile delle opere comunque eseguite. Tutte le opere di fognatura comprese tra il confine della proprietà e il collettore fognario e cioè realizzate su suolo pubblico, diventano di esclusiva proprietà comunale.

Il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di mantenere funzionanti e sempre efficienti gli scarichi urbani sulla sua proprietà e gli è vietato in ogni caso di manomettere la fognatura comunale.

Le spese per la manutenzione, riparazione delle tubazioni ed opere interessanti la proprietà privata sono a carico del proprietario, mentre al comune spetteranno tutti gli interventi da eseguire in sede stradale, purchè non causati dal non corretto e non appropriato funzionamento dell'impianto fognario privato.

Se si constatassero nella fognatura comunale o nelle opere di allaccio in suolo pubblico, rotture o ingombri cagionati da manomissione, trascuratezza o trasgressione al presente regolamento con particolare riferimento all'Art. 6, saranno a carico del proprietario dell'immobile tutte le spese occorrenti per la riparazione, nonchè le spese di sopralluogo tecnico e le sanzioni previste. Gli allacci alla fognatura comunale sono da intendersi come occupazione di suolo pubblico per cui è dovuta una tassa complessiva annua di £ 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza della occupazione medesima (art. 1 comma 2 bis D. Lgs. 28.12.1993 n° 566)

Art. 15

Caratteristiche tecniche delle canalizzazioni e degli allacci delle acque nere

Le canalizzazioni fognarie ed i manufatti connessi debbono essere opportunamente dimensionati e a perfetta tenuta in modo da escludere penetrazioni di acque dall'esterno e fuoriuscita di liquame dal loro interno, nonchè essere costituite da materiale impermeabile, levigato internamente, impermeabile e resistente alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico, in particolare alla corrosione.

Per ogni tipo di allaccio (acque miste, nere o bianche) debbono essere poste in opera condotte aventi dimensioni minime di 150 inni di diametro interno, costituite da tubi in grès o di plastica indeformabile serie UNI 7447-75 tipo 303/l. e ricoperte con conglomerato cementizio per uno spessore minimo di 10 cm.

E' vietato in ogni caso l'impiego di tubazioni di terracotta, mentre quelle in cemento possono essere installate esclusivamente per lo scarico delle acque meteoriche.

I tubi devono essere posti sotto regolari livellette con giunti elastici a chiusura, a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas, alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto di funzionamento nella fognatura e per l'eventuale salienza della falda freatica. Per le immissioni nella fognatura comunale debbono essere impiegati, ove esistano, solamente gli imbocchi predisposti durante la costruzione della rete fognaria; comunque i punti di immissione sono indicati a ciascun proprietario richiedente dall'ufficio tecnico comunale demandato a fornire tutte le indicazioni utili e necessarie per il buon andamento del servizio. Le tubazioni di allaccio in sede stradale non possono essere costruite longitudinalmente al fronte dello stabile, ma essere inclinate in modo da formare tra i flussi idrici un angolo non superiore a 60° Le condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di direzione o di livello o la confluenza di più condutture; in ogni caso un pozzetto d'ispezione deve essere previsto nel confine interno della proprietà privata con la sede stradale. Le condutture verticali di scarico delle acque luride devono, di

norma, venire poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, essere prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio, avere l'estremità superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella contro gli insetti ed essere provviste di canna di ventilazione secondaria, anch'essa prolungata in alto sopra la sommità dell'immobile. I servizi igienici in funzione negli edifici serviti dalla fognatura devono essere muniti di apposito sifone di chiusura con immersione idraulica non inferiore a 3cm.

Le "calate" delle acque luride dovranno essere provviste al piede di idoneo pozzetto sifonato a chiusura idraulica.

Qualora gli apparecchi di scarico siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

Per gli immobili i cui servizi igienici presentano quote di scarico più basse o uguali a quelle dei punti di immissione, o anche tali per cui la pendenza del condotto di allaccio risulti inferiore all'u % , viene prescritta l'installazione di un impianto di sollevamento.

Nelle località servite dalla pubblica fognatura priva di impianto di depurazione terminale, le "calate" delle acque nere devono collegarsi direttamente o mediante un breve tubo di raccordo ad una vasca settica di tipo Imhoff; la confluenza delle acque nere con quelle piovane sarà consentita solo dopo chiarificazione e comunque entro i limiti della proprietà privata, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione (sistema separato).

Nelle località servite dalla pubblica fognatura con impianto di depurazione terminale, le "calate" delle acque luride, riunite in una tubazione, possono essere immesse direttamente nel collettore fognario salvo diverse prescrizioni impartite dal Comune.

Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le "calate" delle acque nere debbono terminare in basso in sifoni a chiusura in idraulica, muniti di bocchetta d'ispezione o in pozzi interruttore a chiusura idraulica ispezionabili; tali pozzi o sifoni devono essere collegati mediante condotte interrate ad un sistema di trattamento che determini la chiarificazione e l'ossidazione del liquame (vasca settica di tipo Imhoff, impianto di depurazione ad ossidazione totale o altro idoneo manufatto approvato dall'Autorità Locale). Lo smaltimento dei liquami trattati può avvenire in corpi idrici superficiali in conformità alla tabella "A" della Legge n°319/1976, oppure per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'allegato 5 della delibera 04.02.1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.

La confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà consentita solo a valle dell'impianto di depurazione realizzato. Il recapito terminale delle acque luride dovrà essere espressamente autorizzato ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti.

Art. 16

Caratteristiche tecniche delle vasche settiche

Le vasche di chiarificazione di tipo Imhoff e gli impianti di depurazione, quando richiesti, devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti.

Corrisponde ad un abitante equivalente:

- Un abitante in edifici di civile abitazione.
- Un posto letto in edifici alberghieri, casa di riposo e simili. - Mezzo posto letto in presidi ospedalieri.
- Quattro posti mensa in ristoranti e trattorie.
- Quattro posti alunno in edifici scolastici.
- Tre dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, laboratori e industrie che non producono acque reflue di lavorazione. - Trenta posti in cinema e stadi.
- Sette posti in bar, club e circoli.

Ogni vasca settica di tipo Imhoff deve possedere i requisiti richiamati nell'allegato 5 della delibera 04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la tutela dell'inquinamento.

Art. 17

Scarico dei pluviali

I canali di gronda, le condutture verticali di scarico e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane, debbono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovanesino alla pubblica fognatura delle acque bianche o, in mancanza di questa, sino alla rete fognante a sistema misto dopo riunione con le acque nere. Le coperture debbono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, sia verso le aree ad uso pubblico, che verso i cortili ed altri spazi scoperti. Nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici, le "calate" di scarico delle acque meteoriche debbono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a 4 m dal suolo per poi essere poste entro cassette d'isolamento in muratura, oppure essere adeguatamente protette. All'estremità inferiore di ogni "calata" debbono essere installati idonei pozzetti d'ispezione a chiusura idraulica a sifone. I pozzi d'ispezione debbono essere posti in **opera nelle condutture interrate in cui si verifichi** un cambiamento di direzione o la confluenza con altre tubazioni. Un pozzetto forale d'ispezione installato ai limiti interni della proprietà e dotato di chiusura idraulica a sifone deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

E' vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzi delle acque meteoriche acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane con le altre acque di rifiuto è consentita solo al livello del citato pozzetto forale d'ispezione, purchè la fognatura pubblica non sia del tipo separato (doppia canalizzazione).

Le tubazioni dei pluviali non possono essere utilizzate quali esalatori delle condotte delle acque nere. Nelle zone sprovviste di rete fognante le acque meteoriche vanno convogliate e incanalate in colatoi o

corsi d'acqua, così da evitare impaludamenti o danni, anche alle proprietà circostanti.

I danni che comunque dovessero derivare per **un qualsiasi** motivo dallo scarico delle acque nere o pluviali sia alle cose proprie o di terzi sono a carico del proprietario dell'immobile.

Art. 18

Collaudo dell'allacciamento alla pubblica fognatura

Le opere di fognatura interna e di allacciamento alla pubblica fognatura debbono essere controllate dall'ufficio tecnico comunale, perchè possa essere consentita l'attivazione degli scarichi.

Il sopralluogo si limita alla constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione al presente regolamento, alla loro conformità al progetto approvato, nonchè alla presunzione di buon funzionamento, senza alcuna responsabilità per il Comune.

Al sopralluogo dovrà presenziare il proprietario dell'edificio o un suo tecnico delegato che dovranno prestarsi per tutto quanto occorrerà alla verifica. Il certificato di regolare esecuzione non esonerà il proprietario dalle responsabilità e dalle garanzie circa il non corretto e appropriato funzionamento dell'impianto fognario, restando il proprietario unico ed esclusivo responsabile delle opere comunque realizzate.

Art.19

Soppressione di collettori fognari

In caso di soppressione di una condotta fognaria esistente e già funzionante in sede stradale o di sua trasformazione o nel caso di sistemazione di una strada, il comune provvede alla esecuzione di tutte le opere per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati secondo le , prescrizioni regolamentari.

Art. 20

Varianti

In tutti i casi in cui il proprietario dell'immobile intenda apportare modifiche alla rete fognaria e agli scarichi della sua proprietà deve farne espressa richiesta secondo le norme del presente regolamento.

TITOLO V

(AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE)

Art. 21

Scarichi soggetti ad autorizzazione

L'immissione nella pubblica fognatura di acque nere, bianche o miste provenienti dagli insediamenti civili non è soggetta ad espressa autorizzazione allo scarico, ma essa si intende implicita nel certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi dell'Art. 18 del presente regolamento. Le immissioni nella pubblica fognatura delle acque di processo provenienti da insediamenti industriali, artigianali, agricoli e dalle attività di prestazioni di servizi debbono essere espressamente autorizzate dal Sindaco ai sensi dell'Art. 15 della Legge 10.05.1976 n°319 e di quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 22

Installazione di strumenti per la misurazione della portata delle acque

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate ed a fare denuncia dei relativi quantitativi entro il 31 Marzo di ogni anno ai competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale e del Comune (mod.01).

Art .23

Domanda di autorizzazione allo scarico

Dopo l'esecuzione delle opere di allacciamento alla pubblica fognatura e prima dell'attivazione degli scarichi delle acque reflue, il proprietario dell'insediamento o il suo legale rappresentante, in caso di società, deve presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella fognatura comunale.

La domanda, corredata della documentazione appresso indicata, deve essere redatta in carta bollata ed indirizzata al Sindaco del comune di Monteprandone (mod 02).

Nella domanda, oltre alla richiesta di autorizzazione allo scarico, dovranno essere indicati le generalità del titolare, l'esatta ubicazione dell'insediamento, il tipo di attività svolta, le fonti di approvvigionamento idrico e la natura dello scarico che si intende attivare nel rispetto della nonnativA vigente in materia. In particolare dovrà essere dichiarato di aver preso conoscenza del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni, compreso l'impegno al pagamento dei canoni di fognatura e depurazione.

Alla domanda dovranno allegarsi in doppia copia i seguenti documenti in carta semplice:

- Planimetria dell'insediamento indicante la rete delle condotte fognarie interne delle acque

bianche, nere e di processo distinte con colori diversi e con la rappresentazione degli eventuali sistemi di trattamento esistenti, dei punti di scarico all'uscita dell'insediamento e dei pozetti d'ispezione e di derivazione esistenti sino all'allaccio alla pubblica fognatura.

- Certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento degli scarichi nella pubblica fognatura rilasciato dal Comune.
- Relazione tecnica illustrante il ciclo produttivo dell'azienda con le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi ed il loro andamento temporale.
- Scheda tecnica di rilevamento (mod. 03)
- Progetto o schema del sistema di depurazione installato, se previsto.
- Relazione tecnica illustrante la funzionalità del sistema di depurazione.
- Cartina I.G.M. scala 1:25.000 o altra carta in scala inferiore ove indicare l'esatto sito dell'insediamento ed il punto o i punti di immissione degli scarichi nel corpo ricettore.
- Ricevuta di versamento a favore del comune di € 200.000, quale quota fissa per il diritto di istruttoria, da eseguirsi su c.c. postale n. intestato al comune di Monteprandone e recante come causale: "diritto cli istruttoria autorizzazione scarico".

Art. 24 Procedura per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico

Al ricevimento della domanda il Comune, tramite ufficio tecnico, predisporrà l'istruttoria della pratica di autorizzazione, procedendo alla valutazione della documentazione presentata dalla ditta ed all'esecuzione dei sopralluoghi per la verifica dell'esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico nella pubblica fognatura. Per quanto riguarda il parere igienico sanitario, esso viene richiesto al competente Servizio d'Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L.

Qualora nella fase istruttoria si accerti la non esistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, l'utente interessato è tenuto ad eliminare le anomalie e gli inconvenienti, rappresentando i correttivi adottati in una nuova relazione tecnica.

In seguito ai pareri favorevoli degli Uffici sopra citati, il Sindaco rilascia un'autorizzazione provvisoria a termine, nell'ambito della quale l'azienda procederà all'attivazione degli scarichi nella pubblica fognatura ed il Comune provvederà per i prelievi, le misurazioni e le analisi al fine di verificare la conformità dell'effluente ai limiti di accettabilità stabiliti.

Se le risultanze analitiche risulteranno conformi ai standard tabellari fissati, il Comune

procederà al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in forma definitiva esistendo tutte le condizioni favorevoli a tale scopo. Nel caso contrario sarà immediatamente revocata l'autorizzazione provvisoria allo scarico e la ditta sarà tenuta ad individuare e ad eliminare le cause di difformità registrate per via analitica, documentando nel dettaglio gli interventi eseguiti e presentando nuova istanza di autorizzazione allo scarico. Questa evenienza determina la ripetizione della procedura sopra descritta. Completata l'istruttoria della pratica per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico il Comune provvede alla liquidazione delle spese di prelievo e di analisi sostenute, dandone comunicazione alla ditta interessata. Il pagamento delle spese è condizione preliminare al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

Art. 25

Limiti di accettabilità

Tutti gli scarichi delle acque di processo provenienti dagli insediamenti produttivi (artigiani ed industriali) dagli insediamenti agricoli e dalle prestazioni di servizi dovranno rigorosamente soddisfare i limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge n°319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di ridotte attività produttive o di particolari lavorazioni di interesse sociale, le quali presentano scarichi caratterizzati da piccoli volumi e da carichi inquinanti che non incidono sensibilmente sulle caratteristiche medie del liquame fluente nella fognatura comunale e comunque tali da non determinare inconvenienti all'impianto di depurazione terminale, il Comune si riserva la facoltà, solo nei casi motivati e documentati, di prescrivere limiti di accettabilità meno restrittivi della tabella C.

Non sono comunque derogabili in senso più permissivo i limiti tabellari per gli elementi e le sostanze chimiche persistenti, bioaccumulabili e di natura tossica, così come appresso indicati: metalli e non metalli tossici. totalarsenico-cadmio-cromo-mercurio-nichel-piombo-rame-selenio-zinco-cianurifenoli-solventi organici aromatici-solventi clorurati-pesticidi clorurati-pesticidi fosforati.

Le immissioni in pubblica fognatura delle sostanze di cui al precedente art. 7 non possono essere oggetto di autorizzazione allo scarico.

Art. 26

Revoca delle autorizzazioni allo scarico

Il Comune avrà facoltà di accogliere o di respingere la domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico o di subordinarne l'accoglimento alle modifiche o alle prescrizioni tecniche che verranno impartite. Il Comune potrà revocare in qualsiasi momento l'autorizzazione allo scarico già concessa, qualora si accertassero gravi motivi connessi al mancato rispetto delle

Norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento o al mancato rispetto del presente regolamento. L'autorizzazione allo scarico dovrà essere comunque sempre revocata per inadempienza al pagamento del canone di fognatura e depurazione nei termini stabiliti all'art. 38 del regolamento.

Art. 27 **Controllo degli scarichi**

Per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione allo scarico il Comune potrà avvalersi di apposita struttura tecnica privata, la quale sarà d'ausilio all'ufficio tecnico comunale nei sopralluoghi, nei prelievi, nelle misurazioni, nelle analisi chimiche e batteriologiche e nella valutazione della documentazione presentata.

Le determinazioni analitiche saranno effettuate su campioni di media o prelevati in modo istantaneo. La scelta delle modalità di prelievo sarà fatta da Comune caso per caso, in funzione della variabilità dello scarico e delle caratteristiche quali-quantitative dell'effluente.

Le metodiche di campionamento e di analisi da utilizzarsi sono quelle previste nei manuali "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'IRSACNR.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura, il Comune si riserva la più ampia libertà di ispezione e di campionamento per la verifica dell'osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'Art. 24 e delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione allo scarico. Qualora dalle determinazioni analitiche e dalle rilevazioni effettuate dovesse constatarsi il superamento dei limiti di accettabilità per uno o più parametri nel campione medio o istantaneo, il Comune diffiderà formalmente la ditta invitandola a rientrare nei limiti ammessi entro un termine perentorio. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente può revocare l'autorizzazione allo scarico.

In ogni caso il Comune ha facoltà di aumentare fino a tre volte la tariffa di cui all'Art. 32 relativamente all'intero periodo in cui la ditta ha dato luogo a scarichi con livelli indebiti di inquinanti e ciò indipendentemente dal risarcimento dei danni che dovessero verificarsi alla rete fognaria e all'impianto di depurazione terminale.

I controlli analitici dopo la diffida verranno eseguiti dal Presidio Multizonale di Prevenzione sui campioni prelevati da tecnici della U.S.L. su richiesta del Comune, seguendo la prassi che garantisca il diritto alla difesa.

Art. 28 **Cambiamento di proprietà degli insediamenti**

Nel caso che un insediamento venga ceduto in proprietà, in usufrutto o in affitto, sia il proprietario che cessa che quello che subentra dovranno darne comunicazione scritta al Comune

per la voltura dell'autorizzazione allo scarico e dell'utenza.

Il nuovo titolare dovrà presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico se l'effluente immesso nella pubblica fognatura sarà diverso per quantità e/o qualità da quanto indicato dal precedente proprietario. In tal caso il subentrante è tenuto al pagamento degli importi relativi alle spese di istruttoria per la nuova autorizzazione e del nuovo canone. Ove non sia intervenuta la regolarizzazione dell'autorizzazione allo scarico, il Comune procederà all'intecettazione dell'effluente.

TITOLO V **(NORME FINANZIARIE)**

Art. 29 **Tassazione degli scarichi in pubblica fognatura**

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti dalle superfici e dai fabbricati pubblici e privati, ivi inclusi stabilimenti ed opifici a qualunque uso adibiti, è dovuto al Comune il pagamento di un canone stabilito secondo apposita tariffa (Art. 16 L. n°319/1976).

La tariffa è formata dalla somma di due parti corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura e a quello di depurazione.

La prima parte è determinata in rapporto alle quantità di acque effettivamente scaricate, incluse le eventuali acque meteoriche calcolate in base all'area ed alla natura delle superfici scolanti. La seconda parte è computata in rapporto alla quantità ed alla qualità delle acque scaricate.

Le modalità di calcolo dell'importo del canone sono diverse a seconda che si tratti di insediamenti civili o di insediamenti produttivi.

Art. 30 **Canone per gli insediamenti civili**

Il canone da applicare per gli insediamenti civili, così come definiti all'Art. 8, viene determinato moltiplicando l'importo della tariffa (espresso in lire/mc) per il volume di acqua scaricata dall'utente.

La tariffa viene fissata dalla legge in misura unica per tutto il territorio nazionale e per tutte le categorie di utenti, mentre il volume di acqua scaricata è desunto calcolando l'80% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto o approvvigionata autonomamente. Ai fini della determinazione del canone è fatto obbligo agli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, di denunciare al Comune, entro il 31 Marzo di ogni anno, il volume di acqua prelevato.

La predetta denuncia deve contenere il dato relativo alla sola quantità di acqua prelevata dalla fonte autonoma, mentre per quella prelevata dall'acquedotto il canone sarà applicato e riscosso nei termini e nella modalità previste per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua. Per il servizio di depurazione la tariffa è applicabile ogni volta che nell'ambito del Comune è in funzione un impianto di depurazione centralizzato, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti dagli insediamenti civili.

Sono abrogate e pertanto non più applicabili le tariffe eventualmente determinate sulla base della formula tipo di cui al D.P.R. 24/0501977 e dei massimali fissati dalla Regione ai sensi dell'originario Art. 17 della Legge n°319/1976.

Art. 31 **Canone per gli insediamenti produttivi**

Il canone dovuto per i servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti industriali ed assimilabili è stabilito dalla seguente formula:

$$T_Z = F_2 + [f_2 + dv + K_2 \frac{O_i}{O_f} + \frac{s_i}{S_f} (db - df) + da] V$$

ove:

T_Z = importo del canone (lire/anno)

F_2 = termine fisso per l'utenza (lire/anno)

f_2 = coefficiente di costo annuale del servizio di fognatura (lire/mc)

dv = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti preliminari e primari (lire/mc)

K_2 = coefficiente che assume di norma valore 1. Esso può assumere valori superiori ad 1 quando occorre tener conto dei maggiori oneri di trattamento dovuti alla peculiarità del singolo scarico industriale (ad esempio, quelli derivanti da sensibili scostamenti del rapporto COD/BOD dei valori tipici dei liquami domestici). Detto coefficiente, infine, deve essere posto uguale a zero per gli scarichi che, per la loro natura o perchè depurati in sistemi preesistenti all'impianto comunale rientrino nei riguardi dei materiali riducenti e dei materiali in sospensione nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente del suddetto depuratore comunale.

Il valore di K_2 va comunque determinato sulla base delle concentrazioni di O_i , di S_i e BOD_i dichiarati, da confrontare con i corrispondenti valori delle tabelle "A" e "C" allegate alla Legge n.

319/1976.

Da tale confronto possono determinarsi i 4 casi appresso riportati:

1) 1 valori di Oi e Si sono uguali o inferiori a quelli della tabella "A" ed allora
 $K_2=0$

2) 1 valori di Oi e Si sono compresi tra quelli della tabella "A" e quelli della tabella "C". In tale circostanza si applicheranno le formule:

$$K_2 = 0,00833 \cdot Si - 0,666$$

$$K_2 = 0,00294 \cdot Oi - 0,470$$

si assumerà quale valore di K_2 quello risultato più alto fra i due ottenuti.

3) 1 valori di Oi e Si sono uguali a quelli della tabella "C" ed allora

$$K_2 = 1$$

4) 1 valori di Oi e Si (anche solo uno di essi) sono superiori ai rispettivi valori della tabella "C". In tale condizione lo scarico nella pubblica fognatura non sarebbe accettabile, salvo i casi previsti all'Art. 25 del presente regolamento. In questa evenienza si adottano per K_2 i valori legati alla biodegradabilità dell'effluente espressi dal rapporto CODi/BODi secondo il prospetto che segue:

CODi/BODi	
>2 e <3	1,5
>3 e <4	2,0
>4 e <5	2,5
> 5	scarico vietato

db = coefficiente di costo medio annuale del trattamento secondario (lire/mc)

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari (lire/mc)

Oi = COD dell'effluente industriale (dopo un'ora di sedimentazione e pH 7) espresso in mg/l

Of = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto dopo sedimentazione primaria, espresso in mg/l

Si = materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7) espressi in mg/l

Sf = materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente all'impianto, espressi in mg/l

da = coefficiente di costo per tenere conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse dai materiali in sospensione e dai materiali riducenti (lire/me). Detto coefficiente sarà posto uguale a zero per gli scarichi che, per loro natura o perchè depurati in impianti preesistenti, rientrino nei limiti di accettabilità previsti per l'effluente dell'impianto comunale.

V = volume dell'effluente industriale scaricato in fognatura (mc/anno)

I coefficienti dv, db e df rappresentano frazioni di d2 per il quale è previsto un massimale;

questi coefficienti sono stabiliti nel modo che segue:

$$\begin{aligned} dv &= 0,3 \cdot d2 \quad db = 0,4 \cdot d2 \cdot df \\ &= 0,3 \cdot d2 \end{aligned}$$

Ai fini dell'applicazione della formula i parametri O e S si in dono riferiti a condizioni medie.

Gli insediamenti produttivi sono tenuti a dichiarare nella documentazione allegata alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, le concentrazioni di Oi e Si, mentre al Comune spetterà la determinazione dei valori di Of e Sf del liquame grezzo fluente nella fognatura. Gli insediamenti già in possesso di autorizzazione allo scarico sono tenuti a comunicare le concentrazioni di Oi e Si insieme alle altre informazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta.

Se nell'ambito dell'insediamento produttivo sono compresi edifici destinati a mense, a servizi igienico-sanitari e ad abitazioni per le maestranze che vi lavorano, occorre distinguere il caso in cui i relativi scarichi terminali siano separati oppure no da quelli industriali.

Nel primo caso si applicheranno due distinti canoni (Ti e T2); nel secondo tutti gli scarichi verranno considerati come industriali (T2).

Art. 32 **Canone delle acque meteoriche**

Il canone dovuto per lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura si desume dalla seguente formula:

$$T_3 = F_3 + (f_3 + a \cdot d3) \cdot 9 \cdot S \cdot h$$

ove: T_3 = importo del canone (lire/anno) F_3 = termine fisso per l'utenza

f_3 = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di fognatura (lire/anno)

a = percentuale della quantità di acqua meteorica inviata alla depurazione

cp = coefficiente di deflusso:

Per le superfici impermeabilizzate, quali coperture, piazzali, strade, aree lasticate [ecc. si](#) assumerà $cp = 1$.

Per le superfici impermeabili: giardini, aree verdi in genere [ecc. si](#) adotterà $cp = 0,1$

$d3$ = coefficiente di costo medio annuale per il servizio di depurazione (lire/anno)

S = superficie scolante espressa in mq

h = precipitazione media del comprensorio che assume il valore di 0,8 m/anno.

Il termine F3 è correlato alle spese di ammortamento per gli impianti di fognatura e depurazione ed è determinato come segue:

$$F3-S3c$$

Dove S3 corrisponde all'area della superficie scolante, quale risulta denunciata dall'utente ed il coefficiente c (lire/mq) è fissato nel tariffario.

Il canone dovuto per lo scarico delle acque meteoriche non viene momentaneamente applicato rinviandolo ad una fase successiva alla specifica regolamentazione regionale.

Art. 33 Fissazione delle tariffe

Il Comune entro il 31 ottobre di ogni anno provvederà a fissare i termini delle singole tariffe che verranno poi usate nel calcolo del canone per l'anno successivo. Esse verranno desunte dai valori minimi e massimi deliberati e pubblicati dalla Regione entro il 30 Giugno di ogni anno. Qualora la Regione non provvedesse all'aggiornamento delle tariffe entro i termini stabiliti, si intendono riproposte quelle dell'anno precedente.

Nel caso che il Comune non provvedesse all'adozione della delibera nel termine anzidetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Qualora la ditta interessata omettesse o ritardasse la denuncia delle quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone.

La soprattassa è ridotta di un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.

Art. 34 Fatturazione e pagamento dei canoni

Alla riscossione dei canoni si provvede mediante la definizione di ruoli nominativi. La fatturazione e la riscossione del canone per le utenze civili (TI) avviene con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione del canone relativo alla fornitura d'acqua. Per i canoni relativi agli insediamenti produttivi la fatturazione sarà annuale e verrà effettuata dal Comune o dalla ditta concessionaria del servizio applicando le formule di cui all'Art. 32. Le somme dovute annualmente potranno venire corrisposte al Comune in quote trimestrali mediante versamenti con bollettini di conto corrente che il Comune provvederà ad inoltrare e

comunque nei modi che verranno stabiliti e tempestivamente comunicati agli interessati.

Art. 35

Revisione del canone

Qualora attraverso gli accertamenti eseguiti nel corso dell'anno sugli scarichi di una certa utenza, oppure dagli elementi in qualunque modo acquisiti, possa trarsi il fondato convincimento che lo scarico abbia un carico inquinante superiore a quanto dichiarato dall'utente, il Comune si riserva la facoltà di aggiornare i valori numerici delle grandezze che concorrono alla formazione del canone dandone comunicazione all'utente interessato. In ogni caso se l'aumento di carico dovesse risultare incompatibile con gli impianti di fognatura e depurazione, il Comune si riserva di revocare l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura.

Art. 36

Variazioni quali-quantitative degli scarichi

Se un utente intende produrre un ampliamento o una ristrutturazione dell'attività produttiva con variazione quantitativa e/o qualitativa degli scarichi, deve dare preventiva comunicazione al Comune fornendo ogni notizia ed elemento in proposito con la riproposizione dei documenti di cui all'Art. 23 del presente regolamento. Il Comune, verificata la compatibilità del nuovo progetto di scarico con la fognatura e con l'impianto di depurazione, determinerà le prescrizioni per l'utenza con una nuova autorizzazione allo scarico.

Art. 37

Ritardo od omissione nei pagamenti del canone

Per l'omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sopratassa pari al 20% del medesimo oltre agli interessi di mora nella misura di legge. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dell'autorizzazione allo scarico con provvedimento emanato dal Sindaco, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

Art. 38

Tariffario

Il Comune con apposita delibera provvede ad emanare un tariffario dal quale desumere:

- a) Le spese fisse di istruttoria della pratica per l'allacciamento alla pubblica fognatura e per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- b) Le tariffe annuali dovute per le spese di esercizio e manutenzione della fognatura e dell'impianto di depurazione sulla scorta: - delle disposizioni nazionali in materia di finanza locale e della deliberazione regionale relativa all'aggiornamento del canone; - dei

relativi valori di Of e Sf del liquame grezzo della fognatura e dei maggiori costi di funzionamento dell'impianto di depurazione in funzione dell'incidenza degli inquinanti diversi dai materiali riducenti e da quelli in sospensione.

Tutti i coefficienti di costo medio unitario saranno determinati con il metodo proporzionale, ripartendo cioè la spesa tra tutte le utenze attuali e potenziali che le opere di fognatura e depurazione sono in grado di servire, espressi in termini di aree, per quanto riguarda il coefficiente c, ed in termini di volumi per quanto riguarda tutti gli altri coefficienti.

I coefficienti stessi verranno aggiornati sulla base del bilancio consuntivo di ciascun anno, per cui il tariffario sarà sottoposto a revisione annuale.

Art. 39
Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato previsto dal codice penale o dalle leggi generali e speciali in materia di sanità pubblica o di tutela delle acque dall'inquinamento, sono accertate e punite con la procedura di cui agli Art. 106 e 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D: n° 383/1934 e successive modificazioni e dall'Art. 17 del T.U. delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza approvato con R.D: n° 773/1931 e successive modificazioni, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto alla rifusione dei danni e delle spese.

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)

Art. 40
Diritto d'accesso

I titolari degli insediamenti o gli occupanti degli stabili sono obbligati a consentire l'accesso alle proprietà per l'esecuzione di tutti i sopralluoghi ed i controlli che l'Amministrazione Comunale ritenesse necessario disporre. Qualora le ispezioni venissero eseguite su domanda o per fatto causato dal privato, questi sarà tenuto al pagamento dei diritti e dei compensi stabiliti in ordine alle disposizioni vigenti, compresi i rimborsi delle spese sostenute per le eventuali analisi. Gli incaricati delle verifiche di cui sopra saranno muniti di autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco, salvo quando si tratti di personale della USL, di tecnici o guardie comunali.

ART. 41
Modifica del regolamento

L'Amministrzione Comunale si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente regolamento all'atto dell'applicazione della Legge 05/01/1994 n°36 e nel caso di proposte migliorative o di eventuali progressi nel campo tecnico che dovessero presentarsi ed essere presi in considerazione.

Art. 42
Richiami di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa richiamo alle norme degli altri regolamenti comunali (in particolare di quello edilizio e di quello di igiene), alla Legge 10.05.1976 n.319 e successive modificazioni ed integrazioni ed alle altre leggi nazionali e regionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 43
Entrata in vigore

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n^e _____ e entrerà in vigore dopo che, approvato dal [CO.RE.CO.](#), sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.